



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Trento, 29 maggio 2014

Protocollo: RU/10245

Rif.: //

Allegati: //

Spett. esercenti Officine elettriche
della Provincia Autonoma di Trento;

e, p.c.

al Servizio Autorizzazioni e rimborsi – sede;
al Servizio Contabilità e cassa – sede;
all'Area Verifiche e Controlli antifrode – sede;
all'Area Assistenza ed Inform. Utenti - sede;
all'Area Contenzioso – sede.

OGGETTO: diritto di licenza per officine elettriche che cedono in blocco
l'energia non autoconsumata – **licenza TNE000000**.

Si porta a conoscenza che la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, con nota prot. n. 130439 del 13/12/2013, tra l'altro, ha precisato le modalità applicative dell'art. 63, co. 3, del D.lgs. n. 504/1995 e ss.mm.ii. (*testo unico delle accise*), in materia di diritto di licenza dovuto per l'esercizio di officine elettriche di produzione.

Più specificamente, è stato evidenziato che in presenza di un'officina elettrica di produzione con una quota di autoconsumi, sia di natura ausiliaria alla produzione, sia per il soddisfacimento dell'attività di impresa, per quanto concerne l'energia disponibile di supero ceduta a terzi, lo scopo commerciale di cui all'art. 63, co. 3, lett. b), dell'anzidetto D.lgs. n. 504/1995, al quale corrisponde il diritto annuo nella misura di € 77,47, si concretizza solo se tale cessione avviene nei confronti di consumatori finali per i quali lo stesso venditore deve assolvere l'accisa esponendola in fattura.

Diversamente, qualora l'energia di supero viene consegnata ad una rete elettrica esterna per essere ceduta ad un soggetto diverso da un consumatore finale, lo scopo commerciale viene meno e pertanto, l'officina elettrica di produzione deve essere inquadrata come officina di produzione per uso proprio, rientrante nell'ambito di cui alla precedente lett. a), dello stesso art. 63, co. 3, del D.lgs. n. 504/1995, il cui diritto annuo di licenza ammonta ad € 23,24.

Per quanto sopra considerato, tenuto conto che l'officina elettrica di produzione gestita da codesta impresa non risulta effettuare cessioni di energia elettrica nei confronti di consumatori finali, il diritto di licenza annuo dovuto ammonta ad € 23,24. Di ciò dovrà essere tenuto conto in sede di pagamento del diritto annuo da corrispondere nel periodo dal 1° dicembre al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce.

Qualora, sulla base della precedente interpretazione di "*scopo commerciale*" codesta impresa abbia versato per l'esercizio 2014, il diritto di licenza nella misura di € 77,47, potrà richiedere¹ di utilizzare il credito dell'importo differenziale pari ad € 54,23 (€ 77,47 - € 23,24) per l'assolvimento del diritto annuo per i prossimi esercizi 2015, 2016 e per la parte residuale di € 7,75, *pro* anno 2017. Altrimenti, in alternativa, potrà essere richiesto il rimborso in denaro di tale importo.

In entrambi i casi la richiesta dovrà essere effettuata, a norma dell'art. 14, co. 2, del più volte citato D.lgs. n. 504/1995, a pena di decadenza del diritto vantato, entro due anni dalla data di pagamento della somma di € 77,47. Inoltre, solo nel caso in cui il rimborso dovesse essere richiesto in denaro, dovranno essere comunicate le coordinate bancarie IBAN per poter effettuare l'accredito della somma richiesta.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Angelo Sapienza *

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs n. 39/1993

¹ la suddetta richiesta potrà essere effettuata anche tramite semplice comunicazione e-mail all'indirizzo di posta elettronica: dogane.trento@agenziadogane.it